



COMUNE DI CAVERNAGO

Provincia di Bergamo

Regolamento d'uso dell'area di sgambamento cani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 mdel 04.06.2020.

Sommario

Titolo I – Disposizioni Generali	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Principi generali.....	2
Titolo II – Gestione e tutela dell’area pubblica e di uso pubblico	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Titolo III – Norme di Comportamento.....	4
Articolo 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area	4
Articolo 5 - Raccolta delle deiezioni solide.....	6
Articolo 6 - Museruole e guinzagli	6
Articolo 7 - Apertura dell’area	7
Articolo 8 - Divieti.....	7
Titolo IV – Vigilanza e sanzioni.....	7
Articolo 9 - Attività di vigilanza	7
Articolo 10 - Sanzioni	8
Articolo 11 - Disposizioni a carattere generale.....	8
Titolo V – Disposizioni finali.....	8
Articolo 12 - Disposizioni finali.....	8
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	8

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di seguito indicati, è finalizzato all'istituzione e disciplina di un'area verde pubblica riservata alla socializzazione ed allo sgambamento dei cani. È altresì finalizzato alla tutela del benessere dei cani, della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di detta area, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non-vedenti.

Articolo 2 - Principi generali

Il Comune di Cavernago nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune di Cavernago condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1998 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Cavernago individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in uno spazio ampio, riservato ed opportunamente protetto rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Titolo II – Gestione e tutela dell'area pubblica e di uso pubblico

Articolo 3 - Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano all'area verde pubblica destinata allo sgambamento dei cani sita in via Giuseppe Ungaretti. Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- a) “area di sgambamento per cani”: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno della stessa, nelle quali non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola, purché l'accesso dei cani sia costantemente subordinato alla sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento; tale area permette, soprattutto a chi non ha un giardino, di dare al proprio animale un momento di evasione, di sfogare le energie accumulate durante la giornata - più di una semplice passeggiata - e soprattutto di poter interagire con altri cani senza le tensioni causate dal guinzaglio. L'area di sgambamento non è in alcun modo da considerarsi “gabinetto pubblico per cani” e gli accompagnatori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione di deiezioni all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso, attivarsi per l'immediata rimozione degli escrementi solidi per impedirne così il calpestio da parte degli altri cani;
- b) “proprietario”, “conduuttore”, “accompagnatore”: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, durante il loro transito o permanenza sull'area verde pubblica definita “area di sgambamento per cani”, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area. Si evidenzia che la normativa vigente prevede che i cani siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati.

Titolo III – Norme di Comportamento

Articolo 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Per motivi di sicurezza l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani nonché al personale incaricato ed addetto alla manutenzione e/o controllo.

Chiunque acceda all'area di sgambamento dei cani:

- a) deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- b) accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- c) è consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio, potendo ingenerare tensioni tra loro, su cui i proprietari sono chiamati a vigilare e ad intervenire senza indugio per evitare che rechino disturbo;
- d) risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità;

All'interno dell'“area di sgambamento per cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- 1) gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal vigente regolamento di Polizia Urbana ed altresì nel presente Regolamento;
- 2) gli accompagnatori sono tenuti a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nell'area istituita non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
- 3) i proprietari/conducenti possono lasciare liberi da guinzaglio i propri cani purché ciò avvenga sotto il proprio costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani. Nel caso di cani con problemi comportamentali devono essere adottati museruola e/o guinzaglio;
- 4) ogni conduttore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- 5) per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani

- già presenti, in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
- 6) l'accesso è consentito fino ad un numero massimo di animali che sia proporzionato alla grandezza dell'area;
 - 7) l'accesso è consentito solamente ai cani che siano regolarmente registrati all'anagrafe canina, vaccinati ed assicurati e che non versino in periodo favorevole all'accoppiamento.
 - 8) se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali: i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il proprio animale costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.
 - 9) i proprietari/conduuttori potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con il loro, stiano aspettando di accedere. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 15 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che se anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare, questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento, anche in solitaria, del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area;
 - 10) i minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
 - 11) ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente; ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui all'articolo 1 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità;
 - 12) in tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità dell'area di sgambamento permettendone una fruizione completa;

- 13) ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dall'area di sgambamento, di chiudere tempestivamente il cancello al loro passaggio e di mantenerlo chiuso durante la permanenza;
- 14) l'area istituita deve essere mantenuta in buono stato; a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato dei luoghi;
- 15) a garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni che devono essere depositate negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento nelle modalità indicate dall'articolo 6 del presente regolamento;
- 16) tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

Articolo 5 - Raccolta delle deiezioni solide

Le deiezioni canine comportano rischi igienici e malattie per gli altri cani, pertanto qualora detti "bisogni" venissero espletati all'interno dell'area di sgambamento, come avviene in qualunque altro spazio pubblico o ad uso pubblico, vanno immediatamente rimossi dall'accompagnatore. Nell'area di sgambamento gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o negli appositi raccoglitori ovvero, in assenza, nei contenitori dell'umido domestico;
- b) a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (palette, sacchetti, ecc.);
- c) ad essere dotati in adeguata quantità di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve, di raccoglitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Museruole e guinzagli

Nell'area di sgambamento gli accompagnatori sono sempre tenuti a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani aggressivi e in ogni caso qualora possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Articolo 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni l'area di sgambamento è sempre aperta.

Articolo 8 - Divieti

- a) È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
- b) è vietato l'accesso ai cani femmina che versino in periodo favorevole all'accoppiamento;
- c) è vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009;
- d) è vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento (sono consentiti bocconcini a titoli di premio, facendo attenzione che tale atto non generi agitazione e/o competizione tra gli animali);
- e) è vietato introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo nell'area di sgambamento;
- f) è vietato introdurre nell'area di sgambamento qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., comprese biciclette per bambini, acceleratori di velocità, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
- g) è vietato introdurre nell'area di sgambamento qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
- h) sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
- i) sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico-educative a favore dei cani stessi;
- j) in tutta l'area istituita è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
- k) sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;

Titolo IV – Vigilanza e sanzioni

Articolo 9 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ATS di Bergamo ha la facoltà di svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Articolo 10 - Sanzioni

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da €. 25,00 ad €. 500,00) previste dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 11 - Disposizioni a carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n°689.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 12 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

Esso viene divulgato ed opportunamente pubblicizzato presso l'area di sgambamento cani ove sarà esposto al pubblico sotto forma di estratto contenente le regole basilari. Inoltre, al fine di favorire la consultazione integrale del medesimo, il regolamento verrà pubblicato sul sito internet del Comune.